

Emanato con D.R. n. 1292 – 2006 del 29.05.2006

Modificato con D.R. n. 889 - 2007 del 23.03.2007

Modificato con D.R. n. 1033 – 2013 del 10.07.2013

Modificato con D.R. n. 416 – 2017 del 27.06.2017

REGOLAMENTO MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

SOMMARIO

Art. 1 - Master universitari

Art. 2 - Attivazione e disattivazione dei Corsi di Master universitari

Art. 3 – Piano finanziario

Art. 4 - Copertura finanziaria del Master Universitario

Art. 5 - Attività didattiche del Master Universitario

Art. 6 - Comitato Ordinatore e Collegio dei docenti

Art. 7 – Modalità comportamentali

Art. 8 -Norme transitorie

All. 1 -Tabella di ripartizione dell'utile

Art. 1 - Master universitari

1. In attuazione della normativa vigente, i Dipartimenti e le Scuole, ove costituite, possono attivare Corsi di formazione per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali viene rilasciato il Diploma di Master universitario.
2. I corsi di Master universitari possono essere di primo e di secondo livello.

Per accedere ai corsi di Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea.

Per accedere ai corsi di Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica o magistrale.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti compresi quelli riconosciuti per precedenti attività formative. La durata dei Corsi di Master universitario è compresa nell'ambito di almeno un anno accademico.
4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5. I Dipartimenti possono proporre l'istituzione, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, di Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.

Per i corsi di master interateneo è possibile prevedere un percorso didattico distribuito nelle diverse sedi universitarie convenzionate: i corsi sono organizzati nel rispetto della normativa vigente presso l'Ateneo che è sede amministrativa del Master.

6. I Corsi di Master universitario possono essere proposti dal Dipartimento anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, anche stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica nonché di personale, strutture ed attrezzature idonei. In caso di proposta di attivazione del master in forma congiunta, i rapporti tra gli enti sono regolati da apposita convenzione, che regola tutti gli aspetti della collaborazione, tenendo presente che il ruolo dell'Università nella progettazione ed erogazione dell'attività formativa deve essere preminente e che per l'attribuzione di incarichi di docenza si applicano comunque i regolamenti dell'Ateneo in materia.

Art. 2 - Attivazione e disattivazione dei Corsi di Master universitari

1. I corsi per Master di primo e secondo livello sono attivati con decreto del Rettore, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta del Dipartimento, sentite le Scuole interessate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. La proposta di attivazione di un Master di primo o secondo livello deve essere presentata secondo un prospetto informativo che dovrà costituire parte integrante del verbale del Consiglio di Dipartimento proponente.

Costituiscono parte integrante di tale prospetto:

- 1) il Regolamento didattico, contenente precise disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e delle corrispondenti attività formative;
 - 2) il piano finanziario.
3. L'organizzazione e il coordinamento del Master è affidato ad un Comitato Ordinatore costituito da almeno 3 e non più di 5 docenti di ruolo dell'Ateneo. In caso di master attivato in collaborazione con altro soggetto la convenzione che regola i rapporti tra gli enti coinvolti fissa anche il numero di membri del Comitato ordinatore.

Tale Comitato Ordinatore elegge tra i suoi membri un Coordinatore del corso di master universitario che assume la responsabilità del coordinamento del corso stesso. Il corso di master potrà essere attivato a partire dall'inizio dell'a.a. successivo alla data di approvazione. Eventuali modifiche del Regolamento Didattico successive all'attivazione del corso di master, proposte dal Comitato Ordinatore, saranno soggette alla medesima procedura di approvazione della attivazione.

4. La proposta di attivazione di cui al precedente comma deve essere deliberata dagli organi proponenti entro il 30 aprile dell'anno accademico antecedente quello di svolgimento. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, approva le proposte entro il mese di giugno di ogni anno accademico.
5. In caso di oggettivo impedimento a frequentare le attività didattiche, lo studente può essere ammesso a

frequentare in sovrannumero le lezioni ed il tirocinio nell'edizione successiva a quella di iscrizione e a conseguire il titolo entro l'anno successivo a quello in cui si è verificato l'impedimento. Nel caso in cui entro tale periodo il master non venga attivato, lo studente perde il diritto ad ottenere il rimborso delle quote già versate.

Nel caso di studenti in debito unicamente di esami per oggettivo impedimento, è consentito loro di sostenerli nei 12 mesi successivi alla chiusura del master senza ulteriori pagamenti di tasse o more.

Art. 3 – Piano finanziario

1. Il piano finanziario deve garantire la copertura economica di tutte le spese, oneri contributivi inclusi e deve contemplare:

- il numero minimo e l'eventuale numero massimo di iscritti. Non è possibile in nessun caso modulare nuovamente il piano finanziario con un numero minimo di studenti inferiore a quello previsto e non è possibile ammettere alla frequenza del master un numero di iscritti superiore a quello massimo eventualmente indicato;
- l'ammontare del contributo richiesto agli iscritti;
- eventuali costi per la docenza, interna ed esterna, comprensivi di oneri e della stima dei rimborsi spese per vitto ed alloggio da erogare – comunque nei limiti della predetta stima - ai docenti esterni provenienti da sede diversa a quella di svolgimento del master. Dovrà inoltre essere indicato l'importo previsto per singola ora di docenza, moltiplicato per il totale delle ore di didattica frontale previste nel piano didattico.
- le spese di funzionamento generale del corso;
- eventuali acquisti di strumentazione e attrezzature;
- gli eventuali contributi da enti esterni, che, se provenienti da enti privati e necessari ad assicurare la copertura delle spese preventivate, devono essere garantiti mediante fidejussione

Il piano finanziario iniziale deve essere modulato tenendo conto del numero minimo degli iscritti e deve comunque garantire la copertura integrale delle spese di cui ai punti precedenti più le seguenti quote aggiuntive:

- a) 3% fino a €30 mila del totale degli incassi da quote di iscrizione;
- b) 5% fino a €50 mila del totale degli incassi da quote di iscrizione;
- c) 7% fino a €100 mila del totale degli incassi da quote di iscrizione;
- d) 10% oltre €100 mila del totale degli incassi da quote di iscrizione.

Tali quote aggiuntive, nelle percentuali su specificate, verranno corrisposte per un terzo al personale direttamente collaborante del Dipartimento (ad es. segreterie amm.ve e contabili,) e dell'Amministrazione Centrale (ad es. servizi di ragioneria, segreteria master) nella proporzione, rispettivamente, del 70 e del 30 per cento, e per i restanti due terzi al Fondo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo.

Tale quota aggiuntiva non può essere prevista nel caso di master finanziati da soggetti pubblici.

L'importo residuo costituisce l'utile del master.

2. Il piano finanziario deve poi essere rimodulato e approvato in via definitiva dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione nel momento in cui vengono chiuse le iscrizioni, sulla base al numero effettivo degli iscritti al Corso. Tale rimodulazione può introdurre nuove spese solo se funzionali alla migliore formazione dei discenti ovvero strumentali ad accresciute esigenze connesse al maggior numero di frequentanti.
3. L'utile viene destinato in misura proporzionale, secondo le percentuali specificate nella tabella di cui all'allegato n. 1, a copertura forfetaria delle spese di Ateneo, delle spese generali di Dipartimento, a iniziative didattiche o di ricerca dei Dipartimenti ivi compreso il cofinanziamento di successive edizioni del medesimo master.
4. A conclusione delle attività didattiche il piano finanziario, contenente la rendicontazione definitiva delle entrate e delle spese, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione. Tale approvazione costituisce condizione di procedibilità ai fini della distribuzione dell'utile.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Corsi di perfezionamento, in quanto compatibili.

Art. 4 - Copertura finanziaria del Master Universitario

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie alla attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:
 - dai contributi degli iscritti;
 - da eventuali contributi di enti e soggetti esterni (da eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università dell'Aquila;
 - da risorse eventualmente assicurate dai Dipartimenti interessati
2. I docenti in servizio presso l'UAQ che svolgono le attività di pertinenza del Corso di Master universitario, previo assolvimento dell'impegno didattico istituzionale con le modalità e nei limiti, di impegno e di importo, stabiliti dal Senato Accademico, verranno remunerati a valere sulle spese del corso previste nel piano finanziario.

L'attività didattica svolta nell'ambito del Corso di Master potrà essere altresì utilizzata per il computo dell'assolvimento dell'impegno didattico istituzionale, con le modalità e nei limiti stabiliti dal Senato Accademico.
3. Lo svolgimento delle attività del personale tecnico-amministrativo è disciplinato all'articolo 2 del "Regolamento in materia di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università degli Studi dell'Aquila al proprio personale tecnico-amministrativo".

Art. 5 - Attività didattiche del Master Universitario

1. L'offerta didattica dei Corsi di Master Universitario sarà comprensiva di attività didattica frontale e di altre modalità di formazione, di studio guidato, di didattica interattiva e di tirocinio in modo da garantire un efficace apprendimento.
2. La frequenza alle attività formative dei Corso di Master Universitario è obbligatoria in una misura pari almeno al 70% delle attività frontali. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinata a verifiche periodiche della formazione acquisita. Il conseguimento del Master Universitario è subordinato al superamento, , tenuto anche conto della attività di tirocinio, degli esami di profitto previsti dal piano didattico (con relativa votazione espressa in trentesimi) e di una prova finale (con relativa votazione espressa in settantesimi).
3. Le procedure amministrative per giungere alla effettiva iscrizione degli studenti devono concludersi entro il 31 dicembre, e in ogni caso prima dell'inizio effettivo dei corsi. Si applicano a tali procedure, in quanto compatibili, le seguenti fasi applicate alla gestione dei corsi a numero programmato: 1) emanazione del bando; 2) pre-immatricolazione (volta a verificare la sussistenza del numero minimo di studenti necessaria per l'attivazione); 3) immatricolazione degli ammessi (previo versamento della quota di partecipazione in unica rata - ove necessario a garantire la sostenibilità del corso – ovvero in più rate).

Art. 6 - Comitato Ordinatore e Collegio dei docenti

1. Il corso di master universitario e tutte le attività formative ad esso connesse sono organizzate e gestite dal Coordinatore del Comitato Ordinatore di cui all'art. 2.
2. Il Collegio dei docenti del corso di master universitario, composto da professori universitari di ruolo anche in servizio presso altri Atenei nazionali ed esteri nonché da esperti esterni, è convocato almeno una volta l'anno, entro il trimestre successivo all'inizio dei corsi, dal Coordinatore del Comitato ordinatore ed ha competenza in merito alla programmazione didattica. [Ai fini della validità delle deliberazioni, nel computo del quorum strutturale e funzionale si applica l'art. 48 e s.m.i. dello Statuto] anche con le modalità previste dal vigente regolamento di Ateneo per le riunioni telematiche degli organi collegiali.
3. Il Coordinatore del Comitato Ordinatore soprintende al lavoro del Collegio stesso e rappresenta il master a tutti gli effetti nei confronti degli studenti e dell'Università dell'Aquila.

Art. 7 – Modalità comportamentali

1. Il personale docente, sotto la propria responsabilità, dovrà svolgere le attività in modo compatibile con l'assolvimento dei propri incarichi istituzionali come specificati nell'apposito regolamento.
2. Per il personale tecnico-amministrativo l'attività dovrà essere svolta subordinatamente all'assolvimento dei compiti istituzionali e secondo le modalità indicate all'articolo 2 (rubricato "Incarichi finanziati") del "Regolamento in materia di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università degli Studi dell'Aquila al proprio personale tecnico-amministrativo". 4. L'Università degli Studi dell'Aquila può affidare alcuni incarichi retribuiti, necessari allo svolgimento del master, direttamente al proprio personale tecnico-amministrativo, seguendo le modalità specificate all'articolo 4 (rubricato "Incarichi non istituzionali") del "Regolamento in materia di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università degli Studi dell'Aquila al proprio personale tecnico-amministrativo".

Art. 8 – Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e disciplina le edizioni dei master i cui piani finanziari siano stati predisposti e approvati successivamente a tale data.

Allegato n. 1 – Regolamento

Proposta ripartizione Utile Master			
	Totale incassi	% sugli utili al Dipartimento	% sugli utili Quota Ateneo
fino a	€ 50.000,00	65	35
fino a	€ 100.000,00	70	30
fino a	€ 150.000,00	75	25
oltre	€ 150.001,00	80	20

N.B.: UTILE = Totale incassato - Costi propri del Master
(Costi propri = docenze interne ed esterne, spese Tutoraggio e Coordinamento, Acquisto servizi esterni, Acquisto materiali e spese generali, Incarichi, Seminari, etc.)